


ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO
con istanza di misura cautelare collegiale
ex art. 55 c.p.a.

nell'interesse dei signori:

	Cognome	Nome	
1	ACCARDO	Maria Claudia	
2	AGNELLO	Carmelo	
3	AIELLO	Davide	
4	ANTONA	Maria	
5	BAIUNCO	Borina Lidia	
6	BARSALONA	Marco	
7	BELLANTONE	Maria Grazia	
8	BIANCHI	Marianna	
9	BORRUSO	Ninfa	
10	CAMMARATA	Maria Giuseppa	
11	CANNIZZO	Giuseppe	
12	CARNEMOLLA	Romina	
13	CASABENE	Carmelina	
14	CATALANO	Salvatrice	
15	CAVALIERE	Giuseppe	
16	CERASO	Alessandra	
17	CHIRCO	Alessandra	
18	CORSI	Silvia	
19	COTRONEO	Daniela	
20	CUTULI	Antonio	
21	D'ANGELO	Giovanna	
22	DERCHI	Paolo	
23	DI NORO	Stefano	
24	ESPOSITO GUIDO	Achiropita	

25	FERRARA	Oriana
26	GENOVESE	Maria
27	IANNELLI	Andrea
28	IANNICIELLO	Francesco
29	IANNICIELLO	Carlo
30	LA MARTINA	Rosa
31	LEONARDI	Elisabetta Claudia
32	LICAUSI	Adriana
33	MASI	Paola
34	MAVILLA	Vincenzo
35	NITRO	Giuseppe
36	PAPA	Antonio
37	PAPPALARDO	Laura
38	PINGITORE	Natalina
39	PUNTILLO	Rocco
40	QUIETO	Stefania
41	RANIERO	Carmela Rosaria
42	RIMOLO	Emilia
43	ROCCHETTA	Maria Grazia
44	ROMEO	Maria Grazia
45	ROSIELLO	Giovanna
46	SAGATO	Adriana
47	SALAFIA	Maria Grazia
48	SANGIORGI	Sonia Agata
49	SANTELLA	Mariateresa
50	SCAGLIONE	Giovanna
51	STAGNO	Maddalena Rachele
52	TRAMONTE	Flavia
53	VENEZIA	Salvatore Vittorio

(per i cui dati anagrafici completi si rinvia al contenuto delle rispettive procure), tutti rappresentati e difesi, giuste procure su fogli separati, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici [redacted] Francesca Palumbo [redacted] e Laura Cacciatore [redacted] del Foro di Agrigento con studio in Favara alla via Enrico La Loggia n. 18, anche disgiunti, i quali dichiarano, ai sensi dell'art. 136

co. 1 cpa, di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni alla propria casella di posta elettronica certificata come risultante dai registri di giustizia: limblici@avvocatiagrigeno.it, francescapalumbo@avvocatiagrigeno.it, avvocatocacciatore@avvocatiagrigeno.it - fax per comunicazioni [REDACTED]

Ricorrenti

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore,

nonché contro

Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per la Sicilia, per la Puglia, per la Lombardia, per il Molise, per l'Emilia Romagna, per la Campania, per la Calabria, per la Liguria, per il Piemonte, per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

e contro

Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e della Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso i cui uffici, siti in via Dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati ex lege - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

e nei confronti di

tutti i docenti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali per le supplenze I fascia sostegno nella scuola secondaria di

secondo grado di cui all'OM 88/2024 nelle province di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso; nonché tutti gli insegnanti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nella graduatorie ITP prima fascia per la classe di concorso B016- Laboratori di scienze e tecnologie informatiche nelle medesime province sopra elencate.

Controinteressati

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia e adozione di misura cautelare anche atipica:

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse:

A) nella Tabella A/5 recante "*titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento ;

B) nella Tabella A/7 recante "*titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado*" consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la

frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera *b* cui fa rinvio e non anche per gli ITP;
- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024;

E PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE,
del diritto dei ricorrenti, nella qualità di insegnanti ITP, che hanno fatto istanza di inserimento/aggiornamento nella prima fascia della graduatoria del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado e nella rispettiva prima fascia della graduatoria su materia per il biennio 2024/2026, ad avere riconosciuti ulteriori punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13), al pari dei docenti laureati, sia nella graduatoria su materia prima fascia che nella graduatoria unica sostegno di prima fascia.

e per la condanna al risarcimento in forma specifica
consistente nel riconoscimento di 24 punti aggiuntivi nella valutazione della domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS sostegno I fascia e in quelle relative alla classe di concorso ITP I fascia, in forza del possesso di titolo di abilitazione conseguito ai sensi dell'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023.

Sintesi della vicenda e dei motivi di ricorso.

La controversia riguarda l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio scolastico 2024/26. I ricorrenti, insegnanti tecnico-pratici (ITP) abilitati anche sul sostegno, hanno richiesto l'inserimento/aggiornamento nella prima fascia della graduatoria del sostegno nella

scuola secondaria di secondo grado, nonché nella graduatoria della propria classe di concorso. L'Ordinanza Ministeriale (OM) 88/2024 prevede l'attribuzione di ulteriori 24 punti ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione mediante i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023. Tuttavia, tale punteggio è stato riconosciuto solo ai docenti in possesso di laurea magistrale (tabella A/3), escludendo gli ITP (tabella A/5), nonostante il percorso di abilitazione sia identico per durata e modalità. I ricorrenti denunciano, in particolare, la discriminazione nell'attribuzione del punteggio aggiuntivo che si verifica nella graduatoria unica del sostegno (tabella A/7), che include sia laureati che ITP; puntualizzano che il divario di 24 punti preclude loro la possibilità di ottenere una nomina con contratto a tempo determinato e l'immissione in ruolo nel biennio 2024/26. Con due motivi di ricorso denunciano eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione di legge, violazione e falsa applicazione dei principi imparzialità, par condicio e di merito nelle procedure concorsuali, irragionevolezza dell'azione amministrativa, nonché violazione dell'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165. Viene richiesta la misura cautelare collegiale, stante che la discriminazione subita nella classe di sostegno è idonea con assoluta e oggettiva certezza (a prescindere dalla normale alea concorsuale) a precludere un'utile inserimento nelle graduatorie.

FATTO.

1. I ricorrenti sono insegnanti tecnico pratici (da questo momento in poi individuati nel corpo del ricorso con l'acronimo ITP). Si tratta di soggetti che possono vantare abilità pratiche e conoscenze tecniche e per i quali l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria è subordinato al possesso del solo diploma di maturità conseguito in un istituto tecnico professionale.

2. Tutti i ricorrenti, nel tempo, si sono abilitati anche per l'insegnamento del sostegno nella scuola secondaria, partecipando ai vari cicli universitari per il conseguimento del c.d. TFA sostegno; in forza di detta specializzazione, vigenti le precedenti graduatorie GPS, sono stati individuati quali destinatari di contratti a tempo determinato per la scuola secondaria di II grado su posto di sostegno.

3. Fino ad oggi agli stessi è stata preclusa la possibilità di abilitarsi sulla propria classe di concorso di ITP e ciò in ragione della mancanza di concorsi abilitanti. La questione è ben nota all'Ecc.mo TAR, avendo costituito oggetto di un pluriennale contenzioso di detta categoria di docenti al fine di vedere riconosciuto il valore abilitante del proprio titolo.

La situazione è mutata per effetto dei provvedimenti governativi legati all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce gli obiettivi specifici della riforma del reclutamento del personale docente; nel contesto delle varie riforme è stato **adottato il DPCM del 4 agosto 2023**, in risposta alla necessità di procedere all'attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Il menzionato DPCM, attuativo delle disposizioni di cui al D.Lgs. 59/2017, è venuto incontro anche alle necessità, avvertita dai docenti ITP, di conseguire l'abilitazione sulla propria classe di insegnamento, prevedendo espressamente tale possibilità mediante la frequenza di appositi corsi.

L'art. 2 del Decreto così recita: "Il presente decreto definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune,

compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell'art. 13 e dell'art. 18-bis del (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59), e determina i criteri e i contenuti dell'offerta formativa, i requisiti dei centri, le modalita' organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalita' di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le relative classi di concorso.”

L'art. 13 (rubricato conseguimento di ulteriori abilitazioni), in linea di continuità con le previsioni di cui all'art. 2 ter comma 4 del D.Lgs. 59/2017, ha previsto una specifica disciplina per il personale già in possesso di abilitazione, disponendo come segue:

“1. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione **nonche' coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire**, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, **attraverso l'acquisizione di trenta CFU o CFA** del percorso di formazione iniziale nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.”

6. In forza delle disposizioni citate, tutti i ricorrenti hanno partecipato ai corsi organizzati dalla Università autorizzate e tutti hanno conseguito l'abilitazione su materia di insegnamento ITP, come nel dettaglio riportato nella tabella 1 riprodotta nel presente ricorso.

7. Con O.M. 88/2024 del 16 maggio 2024, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Agli aspiranti è stata data la possibilità di presentare domanda esclusivamente per via telematica, dalle ore 12,00 del 20 maggio 2024 alle ore 23,59 del 10 giugno 2024, attraverso il portale INPA. Il termine di scadenza è stato successivamente prorogato al 24 giugno 2024.

8. Tutti i ricorrenti hanno presentato domanda (CFR allegati sub 1).

9. **L'O.M. ha introdotto un meccanismo di premialità di 24 punti aggiuntivi** “per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023.”

Detta previsione è contenuta nella Tabella A/3 (Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze **del personale docente** nella scuola secondaria di primo e secondo grado) e precisamente nella sezione A.2 lettera h)

	sono attribuiti ulteriori	24
	g. per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all’articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono attribuiti ulteriori	24
	h. per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori	24
Nel caso in cui il titolo di cui al punto A.2 sia valido per più di una classe di concorso, il punteggio è attribuito per ciascuna di esse.		

Un’analoga disposizione non è stata, però, prevista dalla Tabella A/5 (Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze **del personale insegnante tecnico pratico (ITP)** nella scuola secondaria di primo e secondo grado) che non prevede nessuna sezione A.2.

Di riflesso, la Tabella A/7 (Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze **su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado**) subisce gli effetti di tale disparità di trattamento, dal momento che la stessa vede confluire

nell'unica graduatoria del sostegno il punteggio che i singoli aspiranti posseggono nelle graduatorie delle rispettive classi di insegnamento come ITP, come si evince dalla disposizione che segue.

B	Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	
B.1	<p>Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:</p> <p>a) per la scuola dell'infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti</p> <p>b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.</p> <p>Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento</p>	A seconda delle tabelle relative

10. La discriminazione tra ITP e docenti laureati appare chiara:

Nella tabella del sostegno A/7 i docenti laureati, per effetto del recupero del punteggio già acquisito in forza della Tabella A/3 (sez. A.2), ottengono la valutazione dell'abilitazione ex DPCM 4 agosto 2023 con una premialità di 24 punti; i docenti ITP, per effetto del rinvio alla Tabella A/5 che non contiene la sezione A.2, non vedono valutata la loro abilitazione ex DPCM 4 agosto 2023 né sul sostegno né nella propria graduatoria su materia come ITP.

Si tratta di una disparità eclatante, immotivata ed ingiustificata e assolutamente irrazionale.

La disparità di trattamento risulta confermata anche dalla procedura informatica prevista per la compilazione della domanda di inserimento/aggiornamento.

Mentre la procedura per i docenti laureati prevede la possibilità di selezionare l'apposita voce di cui alla sezione A2,

Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

analoga opzione non è prevista per la procedura per gli IT, **per i quali manca del tutto la sezione A2.**

La schermata per i docenti in possesso di laurea magistrale è la seguente.

Sezione A.2 - Dettaglio Titolo di accesso alla graduatoria

Abilitazione conseguita presso le SSIS, corsi biennali COBASLID e BIFORDOC ed abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica

Abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell'art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010

Abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del DM 249/2010

Abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010

Abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario

Abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio di cui all'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU, di cui all'art. 2-bis del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

La schermata per gli ITP è la seguente.

Selezione GPS

Tipo Graduatoria
GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE ITP SC. SECONDARIA I E II GRADO I FASCIA (TAB5)

Tipo posto / Classe di concorso
B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENDGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA

Sezione A.1 - Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio

- Concorso ordinario antecedente al 2012-Procedura straordinaria indetta con D.D. 510/2020 e succ.mod - Concorso ordinario 2020 e succ.mod.
- Sessione riservata
- Corso speciale abilitante
- Percorso Abilitante Speciale
- Abilitazione per assunzione da concorso DDG 82/2012 e Procedura straordinaria ex art. 59 comma 9 bis
- Abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU, di cui all'art. 2-bis del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

11. La circostanza è stata subito denunciata dai sindacati che, già in sede di informativa, hanno chiesto una rettifica al Ministero che però è rimasto inerte (si vedano gli articoli di stampa allegati sub. 5).

12. Per effetto di questa discriminazione, tutti i ricorrenti rischiano di non essere nominati da graduatoria sostegno scuola secondaria di primo e secondo grado in quanto il gap con i colleghi laureati, che confluiscono nella medesima graduatoria, appare incolmabile.

13. Sussiste, altresì, l'interesse e la legittimazione ad agire: tutti i ricorrenti, infatti, oltre ad avere presentato nel termine di scadenza la domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS, hanno trasmesso al MIM una dichiarazione integrativa a mezzo della quale hanno espressamente richiesto la valutazione di punti

24 per l'abilitazione conseguita ai sensi dell'art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023, indicando la tipologia di abilitazione, la data di conseguimento e l'Università che ha organizzato i corsi.

Per tutte queste ragioni, si è costretti a promuovere la presente azione davanti all'Ecc.mo TAR del Lazio che si affida ai seguenti motivi di diritto.

In via preliminare

Sull'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti

Preliminarmente deve rilevarsi, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti. Si richiama l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di ricorso collettivo, che ha individuato l'identità di situazioni sostanziali e processuali nella circostanza che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per i medesimi motivi. Più precisamente, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto, da una parte l'identità della posizione giuridica sostanziale per la quale si invoca la tutela giurisdizionale deve essere intesa non già in termini di astratta appartenenza ad una delle due *species* tutelate dall'ordinamento giuridico, quanto nella riconducibilità di tutte le posizioni alla medesima tipologia posta dall'atto di esercizio del medesimo potere amministrativo; dall'altra, l'identità degli atti impugnati deve essere intesa nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano comuni a tutti i ricorrenti e, quindi, che siano tutti egualmente lesivi di identiche posizioni di interesse legittimo; Analogamente si sostiene in ordine all'identità dei motivi di censura, che rappresenta

una conseguenza della relazione intercorrente tra atto illegittimo e situazione giuridica azionata e illegittimamente lesa dall'azione amministrativa.

Nel caso di specie, risulta integrata la necessaria identità richiesta dalla giurisprudenza amministrativa ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo; invero, sussiste l'identità dell'oggetto, posto che i ricorrenti impugnano i medesimi atti (OM. 88/2024 Tabelle A/5 e A/7); sussiste, altresì, l'identità dell'interesse facente capo ai singoli ricorrenti (tutti i ricorrenti risultano lesi dall'azione amministrativa che regola la valutazione del punteggio spettante ai fini dell'inserimento/aggiornamento nelle GPS ITP e sostegno) nonché l'identità dei vizi dedotti.

Analogamente, difetta nel caso di specie un conflitto di interessi tra i ricorrenti anche solo potenziale; invero, l'accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti non si pone come logicamente incompatibile con l'accoglimento della domanda degli altri ricorrenti stante la molteplicità delle graduatorie provinciali per le supplenze che vengono in rilievo; in ogni caso ognuno dei ricorrenti ambisce solo ad ottenere per sé il riconoscimento di 24 punti aggiuntivi con conseguente identica progressione nelle future graduatorie.

Pertanto, nessun dubbio permane sull'ammissibilità del presente ricorso, stante la sussistenza dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali degli odierni ricorrenti.

MOTIVI DI RICORSO

PRIMO MOTIVO

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del D.Lgs. 59/2017. Violazione del DPCM 4 agosto 2023 nonché del D.Lgs. 59/2017.

Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illegittimità e irragionevolezza dell'azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

L'azione amministrativa è illegittima e merita censura nella parte in cui non prevede in favore degli insegnanti tecnico pratici la valutazione del punteggio aggiuntivo (rispetto al punteggio attribuito per il titolo di accesso) di punti 24 spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e, contestualmente, consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 per il solo personale docente (Tabella A/5), con ciò realizzando una violazione di legge oltre che un'evidente disparità di trattamento.

Come argomentato, l'O.M. 88/24, recante la disciplina di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di conferimento delle relative supplenze, rimanda alle tabelle allegate la valutazione dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di interesse.

Per che qui rileva, le tabelle che vengono in discussione sono tre e tutte sono relative alla prima fascia, vale a dire quella degli abilitati:

La **Tabella A/3** "Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" indica i titoli ed esprime il punteggio assegnato nelle singole graduatorie su materia a cui hanno accesso i docenti laureati;

La **Tabella A/5** "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado" indica i titoli ed esprime il punteggio assegnato nelle singole graduatorie su materia a cui hanno accesso i docenti ITP;

La **Tabella A/7** “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” indica i titoli ed esprime il punteggio assegnato nella graduatoria unica di sostegno, nella quale confluiscono sia i docenti laureati che gli ITP con il punteggio acquisito nella proprie graduatorie su materia normate dalla A/3 e dalla A/5.

Come già detto in narrativa, la **Tabella A/7**, relativa al sostegno, nella sezione B.1 prevede per la scuola secondaria di primo e secondo grado il richiamo al punteggio della **Tabella A/3** (laureati) punti A.1 e A.2; per gli ITP richiama la **Tabella A/5** (ITP) solo relativamente al punto A.1 (essendo praticamente inesistente il punto A.2).

B	Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso	
B.1	<p>Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado:</p> <p>a) per la scuola dell’infanzia o primaria, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/1 relativi ai punti A.1 e A.2 per i casi previsti</p> <p>b) per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.</p> <p>Ogni aspirante dichiara un solo titolo di abilitazione, relativo al grado specifico, per ciascuna GPS sostegno di inserimento</p>	A seconda delle tabelle relative

L’effetto è, quindi, quello di veicolare la sola attribuzione del punteggio aggiuntivo di 24 punti (per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023) a favore dei laureati e non degli ITP.

La circostanza ha delle preganti ricadute sul piano pratico con specifico riguardo alle graduatorie provinciali per le supplenze sostegno di I fascia. Ed infatti, se il personale docente specializzato su sostegno che ha conseguito l’abilitazione secondo le previsioni di cui al DPCM 4 agosto 2023 può contare, in sede di inserimento o di aggiornamento, sul riconoscimento di ulteriori punti 24, al contrario il personale insegnante tecnico pratico specializzato su sostegno che ha conseguito la medesima abilitazione si vede preclusa detta possibilità del tutto immotivatamente. Sicché

sussiste una ingiusta, oltre che illegittima e irragionevole, diversificazione del personale che concorre per le GPS sostegno di I fascia a fronte di un'abilitazione conseguita mediante il medesimo percorso formativo.

Il meccanismo così congegnato si traduce in una evidente disparità di trattamento: a fronte di posizioni identiche, l'amministrazione resistente applica trattamenti diversificati che non risultano sorretti da alcuna giustificazione.

A tal proposito, deve evidenziarsi che ai fini dell'accesso e dell'espletamento dei percorsi formativi nessuna differenziazione viene individuata né dalla fonte primaria né con il DPCM attuativo. Al contrario, la fonte primaria all'art. 1 rubricato "Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti" esplicita una logica inclusiva disponendo come segue: *"1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado".*

Parimenti, sotto il profilo relativo ai contenuti dell'offerta formativa, la fonte primaria non attua diversificazione alcuna in ordine alle categorie di personale. Ed infatti, per quel che qui rileva, l'art. 2 ter, comma 4, del D.Lgs. 59/2017 fa riferimento, genericamente, a *"Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno"*.

Ciò posto, dall'esame della normativa di riferimento emerge che nessuna differenziazione viene delineata tra le categorie di personale che consegue l'abilitazione mediante i percorsi universitari; sicché, il meccanismo di premialità previsto in favore del solo personale docente realizza un'evidente disparità di trattamento e un'ingiustizia manifesta, posto che le determinazioni ministeriali si risolvono in un insanabile contrasto con i principi che fondano l'azione amministrativa e sono inficiati da una evidente carenza di causa.

In questa prospettiva, l'agere ministeriale si pone in contrasto con i principi sanciti dalla normazione euro unitaria ed in particolare con il principio di parità di trattamento quale espressione dell'art. 20 della Carta di Nizza secondo l'interpretazione offerta in tempi recenti dalla Corte di Giustizia (cause riunite da C-529/2021a C-536/21 e da C732/21 a C- 738/21). Invero, in assenza di qualsivoglia obiettiva giustificazione, il Ministero resistente prevede trattamenti differenziati tra situazioni analoghe, in violazione di principi del legittimo scopo e di proporzionalità, come declinati dalla Corte di Giustizia.

In termini analoghi si è espressa la giurisprudenza amministrativa che ha ravvisato un'irragionevole disparità di trattamento nei casi di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento alle stesse riservato (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2021, n. 2776; id. Sez. IV, 22 marzo 2021, n. 2418).

Nel caso di specie, l'assoluta identità delle situazioni di fatto è pacifica. Ed infatti, i ricorrenti hanno titolo di accesso alla graduatoria di I fascia sostegno identico a quello posseduto dal personale docente; inoltre, i ricorrenti hanno conseguito abilitazione ai sensi del DPCM analogamente al personale docente cui è riservato un trattamento di favore mediante l'attribuzione di ulteriori punti 24 (rispetto al titolo di accesso);

sicché sussiste una evidente sovrapposibilità tra i percorsi di studio e formazione svolti e la relativa abilitazione conseguita.

A fronte della menzionata assoluta identità di situazioni di fatto, il Ministero resistente prevede un trattamento diversificato che non trova alcuna ratio giustificatrice.

SECONDO MOTTO

Violazione e falsa applicazione dei principi imparzialità, par condicio e di merito nelle procedure concorsuali. Eccesso di potere. Irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165.

L'azione amministrativa realizza, altresì, un'alterazione della par condicio tra i candidati, con ciò determinando una violazione del principio di imparzialità che deve orientare l'*agere* amministrativo.

L'omessa previsione del punteggio aggiuntivo in favore del personale ITP pone gli stessi in una ingiustificata posizione di pregiudizio rispetto al personale docente: consentire al solo personale docente la fruizione di un punteggio aggiuntivo (ben 24 punti) significa riconoscere agli stessi un vantaggio rispetto agli altri candidati ITP, in palese violazione della par condicio. E' evidente, infatti, che, ai fini della formazione della graduatoria I fascia sostegno, l'amministrazione non garantisce le medesime possibilità ai candidati, pur a fronte del possesso dei medesimi titoli.

La giurisprudenza eurounitaria, in linea con i canoni di trasparenza e parità di trattamento, ha in più occasioni evidenziato la preclusione all'adozione di qualsivoglia limitazione di accesso alle procedure di gara che si presenti irragionevole e

sproporzionata rispetto allo scopo da raggiungere (cfr. ex multis Corte di Giustizia, ord. 4 ottobre 2012, C – 502/11).

In termini analoghi si è espressa la giurisprudenza interna che, in omaggio ai principi richiamati, ha censurato, in più occasioni, un'azione amministrativa che si sostanzia nell'attribuire effetti vantaggiosi per taluni candidati in danno di altri. Ciò in quanto una siffatta impostazione determinerebbe un grave danno non solo all'interesse privato, ma anche e primariamente all'interesse pubblico, *“considerata la rilevanza essenziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)”* (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 22 novembre 2019, n. 7975).

In questa prospettiva, l'azione amministrativa che qui si censura si traduce nella violazione e falsa applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante il *“reclutamento del personale”* laddove si prevede che *“3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire”*.

Il meccanismo premiale riconosciuto a vantaggio di una delle categorie di personale che confluiscono nella I fascia sostegno, infatti, è tutt'altro che trasparente e ispirato all'imparzialità.

Allo stesso modo, detta premialità non può dirsi rispettosa del merito; invero a fronte del possesso dei medesimi requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di docente di sostegno, il trattamento deteriore riservato al personale ITP è irragionevole, arbitrario, sproporzionato e viziato da ingiustizia manifesta.

Tabella 1 riepilogativa delle singole posizioni dei ricorrenti (cfr. all. 1).

	Cognome	Nome	Provincia di inserimento GPS	CDC	Abilitazione conseguita ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 (art.13)		già abilitato/a sostegno
					in data	presso	
1	Accardo	Maria Claudia	Cremona	B016			SI
2	Agnello	Carmelo	Caltanissetta	B016			SI
3	Aiello	Davide	Palermo	B016			SI
4	Antona	Maria	Agrigento	B016			SI
5	Baiunco	Borina Lidia	Catania	B016			SI
6	Barsalona	Marco	Palermo	B016			SI
7	Bellantone	Maria Grazia	Reggio Calabria	B016			SI
8	Bianchi	Marianna	Trapani	B016			SI
9	Borruso	Ninfa	Como	B016			SI
10	Cammarata	Maria Giuseppa	Palermo	B016			SI
11	Cannizzo	Giuseppe	Siracusa	B016			SI
12	Carnemolla	Romina	Ragusa	B016			SI
13	Casabene	Carmelina	Catania	B016			SI
14	Catalano	Salvatrice	Enna	B016			SI
15	Cavaliere	Giuseppe	Messina	B016			SI
16	Ceraso	Alessandra	Imperia	B016			SI
17	Chirco	Alessandra	Trapani	B016			SI
18	Corsi	Silvia	Siracusa	B016			SI

19	Cotroneo	Daniela	Torino	B016	SI
20	Cutuli	Antonio	Monza e Brianza	B016	SI
21	D'Angelo	Giovanna	Salerno	B016	SI
22	Derchi	Paolo	Roma	B016	SI
23	Di Noro	Stefano	Palermo	B016	SI
24	Esposito Guido	Achirópita	Cosenza	B016	SI
25	Ferrara	Oriana	Palermo	B016	SI
26	Genovese	Maria	Palermo	B016	SI
27	Iannelli	Andrea	Treviso	B016	SI
28	Ianniciello	Francesco	Bergamo	B016	SI
29	Ianniciello	Carlo	Bergamo	B016	SI
30	La Martina	Rosa	Treviso	B016	SI
31	Leonardi	Elisabetta Claudia	Catania	B016	SI
32	Licausi	Adriana	Palermo	B016	SI
33	Masi	Paola	Forlì-Cesena	B016	SI
34	Mavilla	Vincenzo	Ragusa	B016	SI
35	Nitro	Giuseppe	Como	B016	SI
36	Papa	Antonio	Catania	B016	SI
37	Pappalardo	Laura	Catania	B016	SI
38	Pingitore	Natalina	Treviso	B016	SI
39	Puntillo	Rocco	Roma	B016	SI

40	Quieto	Stefania	Messina	B016		SI
41	Raniero	Carmela Rosaria	Napoli	B016		SI
42	Rimolo	Emilia	Cosenza	B016		SI
43	Rocchetta	Maria Grazia	Siracusa	B016		SI
44	Romeo	Maria Grazia	Palermo	B016		SI
45	Rosiello	Giovanna	Napoli	B016		SI
46	Sagato	Adriana	Barletta-Andria-Trani	B016		SI
47	Salafia	Maria Grazia	Caltanissetta	B016		SI
48	Sangiorgi	Sonia Agata	Catania	B016		SI
49	Santella	Mariateresa	Campobasso	B016		SI
50	Scaglione	Giovanna	Agrigento	B016		SI
51	Stagno	Maddalena Rachele	Catania	B016		SI
52	Tramonte	Flavia	Palermo	B016		SI
53	Venezia	Salvatore Vittorio	Catania	B016	SI	

Istanza di sospensiva ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

Con il presente ricorso si chiede l'emissione di una misura collegiale ai sensi dell'art. 55 del CPA, stante il pregiudizio grave e irreparabile che i ricorrenti subirebbero durante il tempo necessario a giungere alla decisione del ricorso. Si chiede la sospensione degli atti impugnati e l'emissione di misure -anche atipiche- più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito.

Invero, i ricorrenti, già inseriti nelle GPS prima fascia sostegno, hanno conseguito, in gran parte, in passato contratti di lavoro a tempo determinato. Il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo di ben 24 punti al solo personale docente **preclude inevitabilmente agli stessi**, all'esito delle procedure di aggiornamento, di essere individuati quali destinatari di contratti di supplenza, **trattandosi di gap incolmabile** (equivalente al punteggio di 2 anni di servizio specifico).

Come è noto, dalle GPS del sostegno di prima fascia vengono individuati i docenti destinatari delle migliaia di supplenze annualmente assegnate dagli Uffici scolastici provinciali in prima battuta e poi dalle Istituzioni scolastiche in ragione della durata annuale o meno.

Dalle GPS sostegno prima fascia, inoltre, **annualmente vengono disposte delle assunzioni "in ruolo" straordinarie**, in caso residuino posti dalle immissioni in ruolo ordinarie.

Il DL n. 19/2024, convertito in legge n. 56/2024, ha prorogato al 31 dicembre 2025 le assunzioni straordinarie da GPS sostegno I fascia.

Considerato che la proroga è prevista sino al 31/12/2025, le medesime assunzioni straordinarie si potranno svolgere non solo per il 2024/25 ma anche per l'a.s. 2025/26 (vale a dire per il periodo di vigore delle GPS in contestazione). Ai docenti sarà consentito anche di partecipare allo svolgimento della c.d. **Call veloce** (o mini call veloce) sui posti ancora vacanti e disponibili, a seguito dello scorrimento delle GPS; in base alla Call veloce gli interessati presentano istanza di assunzione in una provincia diversa da quella di pertinenza della GPS in cui risultino iscritti.

Si tratta di un numero di posti ragguardevole: si consideri che nel solo anno scolastico 2023/2024 dalle GPS sostegno è stata disposta l'assunzione a livello nazionale di circa 12.000 docenti specializzati, valorizzando la preparazione e le professionalità.

Si consideri, infine, che nella maggior parte delle regioni del Centro Nord le Gae sostegno sono esaurite e, pertanto, dalle GPS vengono nominati oltre il 90% dei docenti di sostegno con contratto a tempo determinato.

Stando alla stampa specializzata, la situazione è la seguente:

- NORD

Percentuale Assunzioni da concorso e GaE: 0.41%

Percentuale Assunzioni da GPS: 99.59%

- CENTRO

Percentuale Assunzioni da concorso e GaE: 2.47%

Percentuale Assunzioni da GPS: 97.53%

- SUD

Percentuale Assunzioni da concorso e GaE: 41.48%

Percentuale Assunzioni da GPS: 58.52%

Sono numeri che descrivono la situazione drammatica dell'organico di sostegno nazionale.

La disparità di trattamento ed i suoi effetti derivati nella classe del sostegno scuola secondaria di secondo grado è idonea con assoluta e oggettiva certezza (a prescindere dalla normale alea concorsuale) a precludere un utile inserimento nelle graduatorie. Tale circostanza impone, nel bilanciamento degli interessi, di dare prevalenza all'interesse dei ricorrenti anche in considerazione del minimo impatto che la misura può avere sull'attività amministrativa, stante che il Ministero ha tutto il tempo e gli elementi necessari per disporre una corretta valutazione delle istanze depositate dai ricorrenti; al contrario, la permanenza degli effetti distorsivi della valutazione sul sostegno comporta "matematicamente" l'impossibilità per i ricorrenti di partecipare utilmente alla procedura, soprattutto nella fase della call veloce, stante l'impossibilità di ottenere una tutela tempestiva a procedura di chiamata aperta.

Sussistono, pertanto, a parere della scrivente difesa, i presupposti affinché Codesto Ecc.mo TAR possa - in sede cautelare - accogliere immediatamente la misura richiesta o, quanto meno, disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art.

55 comma 10 del CPA, tenendo presente che l'anno scolastico 2024/25 avrà inizio il prossimo 1° settembre e le nomine sia con contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato saranno conferite nel mese di agosto.

Si rappresenta, infine, che tutti i ricorrenti "prudenzialmente" hanno trasmesso all'UST di competenza (chiamato a gestire le GPS) un'apposita dichiarazione integrativa con la quale hanno dichiarato espressamente e nello specifico il possesso del titolo per il quale rivendicano l'attribuzione del punteggio aggiuntivo. Si ritiene che detta dichiarazione possa agevolare all'amministrazione l'esecuzione di un provvedimento di codesto Ecc.mo TAR che si invoca.

PQM

Voglia l'Ecc.mo Tar del Lazio,

in sede cautelare, accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ovvero adottare la misura cautelare che, secondo le circostanze, appare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso (eventualmente fissando, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cpa, la data di discussione del ricorso nel merito ai fini di una sollecita definizione del giudizio nel merito); ovvero, definire il giudizio con sentenza in forma semplificata già in sede cautelare, in accoglimento del gravame.

Nel merito accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati, accertando il diritto dei ricorrenti ad ottenere, al pari dei docenti laureati, la valutazione della propria abilitazione conseguita a seguito di partecipazione ai corsi di cui all'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, con attribuzione di 24 punti aggiuntivi per le motivazioni di cui al ricorso. Con vittoria di spese.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato.

Ai fini delle previsioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2022, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile; lo stesso rientra nella ipotesi di controversia in materia di “pubblico impiego” e pertanto è soggetto ad un contributo dimezzato pari ad euro 325,00 che viene versato con modalità telematica al momento del deposito in segreteria.

Si produce:

- 1) per ogni singolo ricorrente scheda contenente:
 - a) istanza di inserimento GPS 2024-2026 con protocollo assegnato;
 - b) dichiarazione integrativa trasmessa all’UST di competenza per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 24 punti;
 - c) titolo conseguito ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 (art. 13);
 - 2) O.M. n. 88 del 16.5.2024 con tabelle allegate A/3 - A/5 e A/7 e nota di trasmissione OM.
 - 3) schermate tratte dalla procedura telematica di inserimento dei dati sia per le GPS riservate ai docenti laureati che per le GPS riservate agli ITP da cui emerge la valutazione solo a vantaggio dei docenti laureati.
 - 4) copia del D. Lgs. n. 59 del 13 aprile 2017 e altra normativa di riferimento;
 - 5) articoli tratti dalla stampa specializzata che hanno sollevato la questione della discriminazione tra ITP e docenti laureati nelle GPS sostegno.

Favara/Roma, 21 giugno 2024.

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

Avv. Laura Cacciatore

Al Signor Presidente

Istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 151 cpc e 41 cpa

Trattandosi di impugnazione di un bando non possono individuarsi controinteressati in senso tecnico – ossia soggetti che possano ricavare da esso un beneficio immediato e diretto, ed ai quali il ricorso debba, pertanto, essere necessariamente notificato; allo stato, inoltre, non esiste alcuna graduatoria e non è possibile prevedere, stante la molteplicità e disomogeneità territoriale delle graduatorie, la posizione dei ricorrenti in esse (Consiglio di Stato sez. V, 11/10/2018, n.5864). Nondimeno, venendo unicamente in rilievo la posizione dei docenti laureati che beneficeranno del punteggio aggiuntivo di 24 punti nelle GPS sostegno I fascia nella scuola secondaria

di primo e secondo grado e ITP che non beneficeranno del punteggio nelle graduatorie su sostegno e materia di cui all'OM 88/2024 nelle province di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Messina, Monza e Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, si formula apposita istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 151 cpc e art. 41, comma 4, del cpa con le modalità che il Signor Presidente vorrà dettare.

Favara/Roma, 21 giugno 2024.

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

Avv. Laura Cacciatore

Firmato digitalmente da

Francesca Palumbo

CN = Palumbo Francesca
T = Avvocato
SerialNumber =
TINIT-PLMFNC85C54A089C